



STATUTO

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORO DI NOCERA INFERIORE

Organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

N. 28 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore con delibera n. 14 del 26/07/2024,
modificato con delibera n. 18 del 08/11/2024 e n. 7 del 07/05/2025)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

L'Organismo Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore (d'ora in avanti O.d.C.) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (d'ora in avanti C.O.A.), ha lo scopo di:

- provvedere in via esclusiva alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito;

L'O.D.C. ed il C.O.A. vigilano sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'O.D.C. non può prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione delle controversie quando ha un interesse nella lite

L'O.D.C. , può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione **che abbiano sede esclusivamente nel Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore**, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'O.D.C. ,, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede dell'O.d.C.

L'O.D.C. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal C.O.A. presso il Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso la sede dell'O.D.C. ovvero da remoto o in modalità telematica (ex art. 8bis D.lgs. 28/2010). Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 3

Personale

L'O.d.C. per lo svolgimento delle funzioni amministrative utilizza personale del C.O.A. e/o personale proprio a contratto assegnato alla segreteria dell'O.d.C.. I costi relativi al personale a contratto sono posti a carico dell'O.d.C.

Art. 3-bis

Organi

Sono organi dell'O.d.C.:

- il Direttivo dell'Organismo;

Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore – N. 28 del Registro ministeriale

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

mail organismoconciliazionenocera@gmail.com – pec: odc.foronocera@legalmail.it

Tel & fax 081 5179998

84014 Nocera Inferiore - Palazzo di Giustizia



- il Responsabile dell'Organismo;

Art. 4

Nomina e revoca del Direttivo e del Responsabile

Il Direttivo dell'O.d.C. è composto da sei Componenti.

Il Responsabile dell'O.d.C., è nominato dal COA tra i mediatori iscritti all'Organismo.

Il COA può disporre la revoca del Responsabile con deliberazione debitamente motivata e assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri presenti nella relativa adunanza.

I componenti del Direttivo diversi dal Responsabile, in numero di cinque, sono nominati da questi tra gli Avvocati del Foro di Nocera Inferiore con almeno 8 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

Il Responsabile ed i componenti del Direttivo dell'O.d.C. cessano dalla carica, senza necessità di alcun atto formale di revoca, con l'insediamento del nuovo C.O.A., che alla prima adunanza utile nomina il Responsabile.

I Componenti del Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 5

Funzioni del Responsabile

Il Responsabile ha autonomia organizzativa. Convoca e coordina le sedute dell'O.d.C., fissando i punti all'ordine del giorno; istruisce in via preliminare e sommaria i procedimenti disciplinari nei confronti dei Mediatori ed adotta le relative misure cautelari; affida gli incarichi ai Mediatori secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Responsabile può delegare ad altri componenti del Direttivo il compimento di singoli affari.

Il Responsabile risponde in via personale della gestione dell'Organismo.

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Responsabile, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art. 7

Convocazione del Direttivo dell'O.d.C.

Il Direttivo viene convocato dal Responsabile, ovvero da almeno due componenti, senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L'O.d.C. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, vidimato dal Responsabile dell'O.d.C. e custodito nella segreteria dello stesso.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Responsabile.

Art. 8

Compiti dell'O.d.C.

L'O.d.C. ha i seguenti compiti:

- a) Stilare, tenere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori;
- b) Tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) Esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) Esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) Vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- f) Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Mediatori, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto (Titolo II);



- g) Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato ed a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione esperito dal Mediatore designato;
- h) Trasmettere le statistiche relative alle procedure di mediazione al competente Ufficio presso il Ministero della Giustizia;
- i) Predisporre il Rendiconto di esercizio da inserire nel Bilancio del C.O.A..
- j) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.
- k) Deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento di procedura.
- l) Stipulare la polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell'O.d.C.
- m) Deliberare su tutti gli altri atti dell'O.d.C. che non sono, secondo il presente Statuto, di competenza di altri Organi.

L'O.d.C. e/o il C.O.A. non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 9

Il Registro degli Affari di mediazione

Il Registro degli affari di mediazione, tenuto in forma informatica, deve contenere le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

A norma dell'art. 2961 primo comma del codice civile, è fatto obbligo all'O.d.C. di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 10

Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro

L'O.d.C. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine con la dicitura: "iscritto al n. 28 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia".

È fatto obbligo all'O.d.C. di comunicare immediatamente al Responsabile del Registro tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione nel Registro.

Art. 11

L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori composto da almeno 5 avvocati/praticanti Mediatori, che abbiano dichiarato la loro disponibilità, avendone i requisiti di legge, a svolgere le funzioni di Mediatore per l'O.d.C. del Foro di Nocera Inferiore. L'O.d.C. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a pubblicarlo sul sito istituzionale.

Art. 12

Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato/praticante iscritto all'albo, non sospeso ed aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;



- aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento.

La pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'albo e deve aver assolto agli obblighi formativi.

Il mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum con l'attestazione di eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione.

Il mediatore provvede periodicamente, o comunque quando richiesto, all'aggiornamento della propria scheda e al deposito ogni due anni dell'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'elenco dei mediatori.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.D.C. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 13

Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto non più di tre volte in un anno, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il mediatore deve:

- a) informare immediatamente l'O.D.C., ed eventualmente le parti, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- b) attenersi al Regolamento e allo Statuto;
- c) rispondere immediatamente ad ogni richiesta dell'O.D.C. e del Responsabile dell'O.D.C. ;
- d) eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- e) sottoscrivere, anche a mezzo della piattaforma telematica in dotazione all'O.D.C, per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- f) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera;
- g) rispettare il Codice Etico dell'O.D.C. e le previsioni di incompatibilità dettate dal Regolamento;
- h) assolvere l'obbligo di aggiornamento periodico e di tirocinio almeno nei limiti minimi fissati dalla normativa vigente, **nonché frequentare i corsi di aggiornamento, gli incontri e le riunioni di studio e confronto prescritti dall'O.D.C. , in collaborazione o in convenzione con altri enti formatori accreditati, nonché sottoporsi a eventuali richieste di valutazione;**



L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui all'articolo 17.

Art. 14

Iscrizione nell'Elenco dei Mediatori

L'O.D.C. , con bando pubblicato sul proprio sito istituzionale e su quello del C.O.A, promuove l'aggiornamento dell'elenco dei mediatori aprendo i termini per le iscrizioni.

Il Mediatore che possiede i requisiti previsti nel precedente art. 12, per essere iscritto nell'elenco dei Mediatori dell'O.d.C. , deposita presso gli uffici dell'O.d.C. o, se previsto, per via telematica, apposita istanza.

Art. 15

Procedimento

Il Procedimento di mediazione è disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e sue successive modifiche e/o integrazioni e dal Regolamento di procedura adottato dall'O.d.C ed approvato dal Ministero della Giustizia.

TITOLO II

LE INCOMPATIBILITA' ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI MEDIATORI

Art. 16

Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità che impediscono l'accettazione e/o lo svolgimento dell'incarico di Mediatore:

- versare in una delle situazioni previste dall'art. 51, comma 1, cpc;
- aver svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate;
- avere collaboratori o colleghi di studio che hanno svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate.

Il mediatore designato, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve dichiarare per iscritto all'O.d.C. la propria imparzialità e l'insussistenza di cause di incompatibilità.

Il Mediatore, quando ricorrono ipotesi di incompatibilità è obbligato ad astenersi e ad informarne tempestivamente il Responsabile; è in facoltà delle parti cui sia stata resa nota la causa di incompatibilità dispensare per iscritto il Mediatore dall'obbligo di astensione.

Art. 17

Procedimento di cancellazione o sospensione dall'elenco

Quando all'O.d.C. giunge notizia di possibili violazioni, da parte del Mediatore, delle norme di legge, del presente Statuto o del regolamento di procedura, il Responsabile , acquisite sommarie informazioni, può in via cautelare sostituirlo con altro Mediatore nell'incarico o negli incarichi in corso e, nei casi più rari, sospenderlo dall'elenco. Le misure cautelari sono tempestivamente comunicate all'interessato ed al Responsabile del Registro.

Il Responsabile riferisce senza ritardo le informazioni acquisite e le misure cautelari adottate al Direttivo che formula la contestazione degli addebiti ed assegna al Mediatore interessato un termine per articolare le proprie difese; all'esito dell'istruttoria, il Direttivo può, con propria delibera:

1. consentire all'interessato di continuare a svolgere l'incarico;
2. sospenderlo cautelamente dall'incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente aprire il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.O.A. di appartenenza al fine dell'apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall'Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO III

LA CONTABILITA' DELL'O.d.C.

Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore – N. 28 del Registro ministeriale

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

mail organismoconciliazionenocera@gmail.com – pec: odc.foronocera@legalmail.it

Tel & fax 081 5179998

84014 Nocera Inferiore - Palazzo di Giustizia



Art. 18

Dei mezzi dell'O.d.C.

L'O.d.C. è dotato di autonomia finanziaria e gestionale e per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza strumenti propri e/o messi a disposizione dal COA.

Art. 19

Entrate e Uscite

Sono entrate dell'O.d.C. :

1. i proventi derivanti dall'attività di mediazione e dall'attività di formazione.
2. tasse di iscrizione nell'elenco dei Mediatori e/o CTU (se istituite).
3. diritti per rilascio certificazioni ai mediatori
4. Diritti per rilascio copie verbali.
5. Proventi da gestione patrimoniale
6. Proventi diversi.

Sono uscite dell'O.d.C. :

1. Costi per l'attività di formazione;
2. Costi per l'attività di informazione;
3. Costi per il funzionamento della segreteria;
4. Costi per il personale
5. "altri costi" aggiuntivi, non definibili, derivanti comunque dall'attività dell'O.d.C.

Art. 20

Contabilità e Bilancio

La contabilità dell'O.d.C. è separata dalla contabilità del COA.

L'O.d.C. si dota di un proprio conto corrente bancario.

L'O.d.C. si dota di un proprio sistema informatico in grado di gestire gli adempimenti contabili e fiscali di legge.

Entro il 30 aprile l'O.d.C. redige un Rendiconto d'esercizio che viene allegato al Conto Consuntivo del COA in forma sintetica (Entrate/Uscite e Patrimonio).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Cancellazione dal Registro.

In caso di sospensione o di cancellazione, l'Organismo ne dà immediata comunicazione ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'Organismo non può erogare i servizi previsti dalla vigente normativa.

La procedura di mediazione può proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo Circondario, in conformità all'art. 41 del D.M. n. 150/2023

Art. 22

Norma finale

Il presente Statuto è inviato al Responsabile del Registro degli Organismi per gli adempimenti di competenza.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, l'O.d.C. è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento degli organismi di conciliazione.



Art. 23

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dall'accettazione da parte Ministero della Giustizia, ovvero trascorsi trenta giorni dal momento del suo invio al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione.

IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

Avv. Gerardo Cicalese

